

/2022

IL TRIBUNALE DI TREVISO

in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Roberta Poirè, a scioglimento della riserva assunta nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da spa con l'avvocato Filippo Greggio nei confronti di INPS , con l'avvocato , Cassa Edile , con l'avvocato e con l'avvocato , Cassa Edile , con l'avvocato ;

OSSERVA

1.La società ricorrente, gravata da debiti previdenziali verso l'Inps ed alcune Casse Edili anteriori al 17/12/21, ha presentato ricorso per concordato preventivo con riserva ex art. 161 comma 6 l.f. il 17/12/21, ottenendo termine per la presentazione del piano dapprima fino al 15 febbraio 2022 poi prorogato.

Scaduto il DURC al 7/2/2022, agisce nei confronti degli enti convenuti per ottenere la rinnovazione dello stesso dopo che enti, opportunamente interpellati, la hanno negato in assenza di soddisfacimento dei propri crediti (Cassa Edile di) o (Inps) anteriormente al deposito del piano concordatario.

Rileva che l'assenza del DURC è ostativa sia all'incasso dei crediti vantati nei confronti degli enti pubblici che alla partecipazione a nuove gare pubbliche e, esponendo altresì l'impresa al rischio di risoluzioni dei contratti in corso ad opera dei committenti, compromette la prosecuzione dell'attività di impresa e la stessa fattibilità del piano concordatario in continuità aziendale; senza che l'urgenza di procedere nell'attività aziendale, pena il tracollo definitivo dell'ente, sia compatibile con i tempi del processo ordinario.

Fonda il fumus boni juris sull'art. 3 comma 2 d.m. 24 ottobre 2007 (sostituito dall'identica norma di cui all'art.3 d.m.30/1/15) secondo cui i pagamenti dell'impresa sono da ritenersi regolari in caso di "sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative", in quanto il divieto di effettuare pagamenti dei debiti anteriori al deposito della domanda è posto dalla legge fallimentare, così integrandosi una ipotesi di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative.

L'Inps e la Cassa Edile di [redacted] si sono costituiti argomentando circa le ragioni per le quali il ricorso deve essere rigettato.

La Cassa Edile [redacted] ha, invece, rappresentato di avere rilasciato il Durc anteriormente al deposito del presente ricorso instando per la dichiarazione di inammissibilità dello stesso per carenza di interesse con vittoria di spese.

Si precisa, infine, che il ricorso è stato originariamente proposto nei confronti di ulteriori Casse Edili che, nelle more, hanno però rilasciato il Durc con conseguente rinuncia al ricorso da parte di [redacted] spa.

2.Pacifici la situazione debitoria di [redacted] e la pendenza del termine per la presentazione del piano a seguito di istanza di concordato "in bianco", il pagamento da parte della ricorrente dei debiti anteriori al deposito del ricorso per concordato preventivo è precluso dall'interpretazione maggioritaria sui vincoli ex art. 168 L.F. (*"ai sensi dell'art. 168 L.F. i debiti sorti prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo non sono mai eseguibili al di fuori del concorso, sicchè dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorchè previsti da norme di diritto pubblico"* – così, tra le altre Cass. 8118/2001, Cass.18078/2008).

Secondo la Cassa resistente (o, meglio, secondo la giurisprudenza che la Cassa resistente allega) il divieto di pagare i debiti pregressi dopo il deposito della domanda di concordato non sarebbe affatto assoluto posta la natura di ordinaria amministrazione dei debiti degli enti previdenziali e stante l'art. 182 quinquies 4° comma secondo cui *"il debitore*

che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale anche ai sensi dell'art. 161 sesto comma può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lettera d attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori”.

In contrario si osserva che proprio la necessità dell'autorizzazione giudiziale che può –e non deve- essere concessa solo in presenza di stringenti e particolari condizioni, per di più acclamate con l'ausilio di un professionista qualificato, dimostra ulteriormente che la regola generale in materia è il divieto di pagamento dei crediti pregressi; che la differenziazione tra crediti il cui pagamento sarebbe da qualificarsi atto di ordinaria amministrazione rispetto a crediti il cui pagamento sarebbe da considerarsi atto di straordinaria amministrazione né è consentita dall'art. 182 quinquies 4° comma né è, i presenti fini, plausibile per le evidenti insormontabili incertezze che, derivanti dal sempre discutibile e sempre discusso confine tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, essa introdurrebbe ad evidente discapito dell'attuazione della “par condicio”; che i debiti previdenziali non sono il corrispettivo di un “bene” o “servizio” necessario per la continuità aziendale; che la essenzialità del relativo pagamento per la prosecuzione dell'impresa può essere predicata solo dopo aver escluso il rilascio del DURC ai sensi dell'art. 3 D.M. 30/1/15 e, pertanto, solo dopo aver dimostrato l'assunto che è, invece, proprio ciò che si sta tentando di dimostrare; che è già a priori da escludere che consentire il pagamento dei debiti previdenziali pregressi al solo fine di ottenere il Durc, pure ottenibile in base ad una lineare interpretazione letterale dell'art. 3 D.M., sia operazione atta a “assicurare la migliore soddisfazione dei creditori”.

Si trascrive, sul punto, una parte della motivazione del Tribunale di Bergamo, sezione fallimentare, 23/1/2015, con la quale si concorda pienamente “La richiesta intesa ad

ottenere l'autorizzazione al pagamento di debiti pregressi maturati da.... nei confronti di INPS e INAIL non può trovare accoglimento in una fase procedimentale, quella cd. preconcordataria, in cui è espressamente previsto che tale possibilità sia condizionata al rispetto del procedimento e all'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 182 quinquies comma 4 l. fall. Né pare fondata la prospettiva da cui nella sostanza muove l'istanza, che è quella di considerare i pagamenti (che allo stato sarebbero certamente lesivi della par condicio, considerato il grado intermedio di prelazione generale che assiste i crediti previdenziali e assistenziali) autorizzabili in quanto atti di straordinaria amministrazione, urgenti, provvisti del virtuoso effetto conseguente alla già concordata rateizzazione: quello di realizzare un risparmio di risorse nell'interesse della massa dei creditori, sulla quale eviterebbe di pesare l'ulteriore debito derivante dall'irrogazione da parte degli enti pubblici predetti di sanzioni ed interessi conseguenti al mancato rispetto del patto di rateizzazione. In proposito è assorbente rilevare come in questa fase, caratterizzata dalla mancanza di un piano e, nel caso di specie, anche di una parziale anticipazione dei contenuti concreti dello stesso, non sia possibile avere certezza alcuna in merito alla possibilità che la società in crisi possa assicurare il soddisfacimento integrale di tutti i crediti assistiti da una causa di prelazione di grado antergato a quello di INPS e INAIL").

2.2 Acclarata –in conformità con la giurisprudenza ampiamente maggioritaria- la sussistenza del divieto di pagamento dei debiti pregressi, l'art. 3 d.m. 30/1/15 che regola presupposti e modalità per il rilascio del DURC, per quanto qui interessa, recita: " *Requisiti di regolarità. 1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. 2. La regolarità*

sussiste comunque in caso di: a)... b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;.....”.

Il ricorrente sostiene che il divieto per l'impresa che abbia depositato istanza di ammissione al concordato “in bianco” ex art. 161 sesto comma l.f. di pagare i debiti antecedenti al ricorso costituisce una ipotesi di “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative” e, una volta escluso che i crediti previdenziali possano sfuggire al divieto di pagamento riconducibile all'art. 168 L.F., tale tesi del ricorrente non può che essere condivisa.

L'Inps argomenta, invece, in base all'art. 5 dello stesso decreto (*1. In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art.186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge*) ritenendo illogico che l'impresa in concordato con continuità aziendale possa ricevere un trattamento peggiore rispetto all'impresa che ha presentato un concordato “in bianco”.

La tesi è suggestiva, ma è, nondimeno, maggiormente convincente l'osservazione circa la eterogeneità delle due situazioni, dove la peculiarità del concordato “prenotativo” è data proprio dalla –temporanea, e legittima- assenza di un piano in base al quale effettuare la valutazione richiesta dall'art. 5; né “può tout court ritenersi che la legittima assenza di un piano coincida, quanto agli effetti giuridici, alla mancata previsione della integrale soddisfazione di crediti vantati dagli enti previdenziali” (Tribunale Cuneo 21/1/21 prodotta dal ricorrente).

La Cassa invoca l'art. 182 quinquies comma 4 L.F. anche (anzi, essenzialmente) quale forma di tutela a fronte della quale il ricorso all'art. 700 c.p.c. sarebbe inammissibile per carenza di residualità; la Cassa eccepisce l'inammissibilità del ricorso anche per mancata

individuazione della causa di merito cui sarebbe strumentale mentre l'Inps eccepisce l'inammissibilità del ricorso per l'opposta ragione, e cioè perché si tratterebbe già di una causa di merito.

La prima eccezione è evidentemente infondata, essendo il presente ricorso finalizzato ad ottenere il Durc sul presupposto della regolarità contributiva determinata ai sensi dell'art. 3 D.m., ciò che è completamente estraneo, sia quanto alla domanda che quanto ai fatti costitutivi della stessa, alla previsione dell'art. 182 quinquies 4° comma L.F.

Le altre eccezioni sono anch'esse infondate; chiaro che la eventuale proponenda azione di merito ha uguale petitum e causa petendi del ricorso d'urgenza, è proprio la prospettazione della sussistenza del pregiudizio irrimediabile nel ritardo a rendere ammissibile il presente ricorso.

Quanto al periculum in mora è certo che il Durc condiziona l'incasso da parte degli enti pubblici ed inibisce la stabilità dell'aggiudicazione di gare pregresse nonché la partecipazione a gare futuro mentre l'inutilità del Durc ipotizzata dalla Cassa è, per l'appunto, una pura ipotetica eventualità; è, poi, evidente che la piena operatività che solo il Durc può consentire è presupposto indefettibile per l'elaborazione di un ragionato piano di risanamento, oltre che per la relativa attuazione, ed un tanto concreta l'obiettivo urgenza incompatibile con i tempi del giudizio ordinario.

Infine, la Cassa Edile di _____ è un soggetto privato e, pertanto, senz'altro al di fuori del divieto imposto dall'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo all. E 2248/1985.

Peraltro, neanche nei confronti dell'Inps il divieto appare operativo in quanto, a prescindere dalla natura dell'Inps, il rilascio del Durc presuppone una mera constatazione di regolarità cui è estranea ogni valutazione discrezionale e nessun esercizio di poteri pubblici viene in esame, vertendosi, invece, in "posizioni di diritto soggettivo afferenti al

rapporto contributivo sottostante al documento, rapporto che è di natura privatistica" (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 3619/2014; nello stesso senso cfr. C.d.S. 2682/2013).

Conclusivamente il ricorso va accolto nei confronti di Inps e Cassa Edile di [redacted]

Le difficoltà interpretative della materia impongono la compensazione delle spese di lite con gli enti che si sono opposti al ricorso.

Va, invece, dichiarata la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse nei confronti di Cassa Edile [redacted] essendo rimasto incontestato che tale ente aveva rilasciato il Durc alla ricorrente già anteriormente al deposito del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle relative spese di costituzione in quanto resa necessaria dalla ingiustificata avversaria iniziativa processuale.

P.Q.M.

Accertato il diritto della ricorrente ai sensi dell'art. 3 DM 30/1/15, ordina all'Inps ed alla Cassa Edile [redacted], e [redacted] il rilascio, a favore della ricorrente, del Documento Unico di Regolarità Contributiva positivo; spese compensate tra dette parti;

Dichiara l'inammissibilità del ricorso nei confronti di Cassa Edile [redacted]

[redacted], condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali da tale Cassa sostenute che liquida in €1100,00 oltre oneri di legge.

Si comunichi.

Treviso, 26/03/2022

Il G.L.